

## **COMUNE DI ARENA PO**

## PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente Protocollo n.
11142

DELIBERAZIONE N. 27

in data: **28.07.2017** 

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

## **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ACAOP S.P.A. E BRONI STRADELLA S.P.A. IN BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.-DETERMINAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

L'anno duemiladiciassette addi ventotto del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.


All'appello risultano:

1 - BELFORTI ALESSANDRO	Presente	8 - PIETRA CLAUDIO	Presente
2 - BRANDOLINI VALERIO	Presente	9 - POLITI FABIO	Presente
3 - GANDINI ANNA	Presente	10 - PORCARI RICCARDO	Presente
4 - MALASPINA ALAN	Presente	11 - SCAGNI ANDREA	Presente
5 - MARCHI CLAUDIO	Presente	12 -	
6 - MARCONI PAOLO	Presente	13 -	
7 - MORGANTI VALERIA	Assente	21	

Totale presenti 10
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. **SALVINA VENEZIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BELFORTI ALESSANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.toSilvia	Emanuelli	
------------	-----------	--

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Silvia Emanuelli

		and the second s
		a de la companya de de depos de depos de depos de depos de depos de la companya d

## Comune di ARENA PO

## Il Revisore dei Conti

Parere relativo alla Fusione per incorporazione di ACAOP Spa e Broni Stradella Spa in Broni Stradella Pubblica Srl

Il Revisore dei Conti, chiamato ad esprimere un parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2017, avente ad oggetto:

"FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ACAOP S.P.A. E BRONI STRADELLA S.P.A. IN BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L. - DETERMINAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI",

#### Visto

- II D.Lgs. 175/2016;
- II D.Lgs 152/2006;
- L'art. 34 del DL 179/2012 e ss.mm;
- L'art. 3 bis del DL 138/2011 e ss.mm:
- Le Linee guida ANAC n. 7 approvate con Delibera n. 235/2017;
- Lo Statuto Comunale e il Regolamento Contabilità.
- l'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000;
- e visto il Progetto di fusione e la proposta di modifica statutaria della Società incorporante;

#### Considerato che

- il Comune di Arena Po per la gestione di determinati servizi pubblici si avvale secondo il modello dell' in house providing delle Società:
  - 1) Broni Stradella Pubblica Srl, quota di possesso 3,31%, per la conduzione e manutenzione di reti ed impianti di fognatura e depurazione;
  - 2) Acaop Spa, quota di possesso 3,34%, per la conduzione e manutenzione di reti ed impianti afferenti l'acquedotto;
  - 3) Broni Stradella Spa, quota di possesso 1,96%, società multiutility operante principalmente nei settori di igiene urbana, servizio gas, servizio raccolta rifiuti;
- La legge richiamata incentiva il processo di razionalizzazione ed aggregazione, anche a mezzo di operazioni di fusione, delle Società pubbliche di compagine sociale omogenea ed oggetto sociale volto alla gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- Gli Organi amministrativi delle Società hanno redatto ed approvato il Progetto di Fusione di cui trattasi in oggetto;

#### tenuto conto

- della sussistenza dei presupposti necessari ed utili alla fusione in oggetto, unitamente all'opportunità ed alla rispondenza al pubblico interesse;

#### dato atto che

in base all'art. 2504 del codice civile gli affidamenti in essere saranno assunti dalla Società incorporante;

#### esprime

per quanto di sua competenza, parere favorevole al progetto di fusione di cui trattasi.

Milano, 25 luglio 2017

## Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Claudia Taini

Coundre Four

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di C.C. n. 27 del 28.07.2017

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno, spiegando che occorre approvare il progetto di fusione tra Broni Stradella Spa, Acaop Spa in Broni Stradella Pubblica srl ed invita l'assemblea ad esprimere il proprio voto;

CONSIDERATO CHE il Comune di Arena Po per la gestione di determinati servizi pubblici locali, nonché per lo svolgimento di specifiche attività ad essi correlate e complementari si avvale secondo il modello in house providing di:

- ➢ Broni Stradella Pubblica srl, società a capitale totalmente pubblico concorre, quale Società consorziata, alla gestione unitaria del servizio idrico integrato d'ambito provinciale secondo il modello consortile in house providing di secondo livello approvato dal competente Ente di Governo d'Ambito e segnatamente la conduzione quotidiana e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e impianti afferenti i segmenti di fognatura e depurazione;
- ➤ Acaop SpA società a capitale totalmente pubblico concorre, quale Società consorziata, alla gestione unitaria del servizio idrico integrato d'ambito provinciale secondo il modello consortile in house providing di secondo livello approvato dal competente Ente di Governo d'Ambito e segnatamente la conduzione quotidiana e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e impianti afferenti il segmento di acquedotto;
- ➤ Broni Stradella SpA società a capitale totalmente pubblico è società multiutility operante principalmente nei settori di igiene urbana, servizio gas, servizio RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), servizio RSD (Residenza Sanitaria Disabili), servizio raccolta rifiuti, servizio gestione acquedotto per il Comune di Belgioioso in regime di salvaguardia e pertanto escluso dalla gestione di Pavia Acque, generazione energia da impianti fotovoltaici (GSE), gestione impianti sportivi, interventi di bonifica;

CONSIDERATO CHE la sopraggiunta normativa di settore, a partire dalla Legge 190/2014, e segnatamente dalle previsioni di cui all'art. 1, commi 611 e segg., ed ora il T.U. Partecipate (D.Lgs 175/2016), ed in particolar gli articoli 20 e 24, con contenuti di espressa prescrizione, incentiva e privilegia l'avvio di processi di razionalizzazione ed aggregazione, anche a mezzo di operazioni di

		TO THE PARTY OF TH

fusione, delle Società pubbliche aventi omogeneità di compagine sociale e/o medesimo scopo sociale funzionale alla gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

CONSIDERATO CHE su tali presupposti normativi, e tenuto conto che Broni Stradella Pubblica S.r.l., ACAOP S.p.a e Broni Stradella S.p.a. operano a favore sostanzialmente ed in assoluta preponderanza per i medesimi Enti Locali che le partecipano, il cui territorio interessa aree geografiche omogenee, ed erogano servizi pubblici locali in house providing, gli Organi Amministrativi delle Società hanno deciso, in conformità ai sopra annotati principi, di proporre un percorso procedimentale di razionalizzazione funzionale alla costituzione di un unico Soggetto a mezzo di un'operazione straordinaria di fusione societaria;

CONSIDERATO CHE tale percorso procedimentale è stato sottoposto all'esame ed è stato condiviso dalla gran parte dei Comuni in sede assembleare delle Società Partecipate ove i Soci hanno dato mandato agli Organi Amministrativi di porre in essere ogni attività necessaria al fine del conseguire l'obiettivo aggregativo proposto;

CONSIDERATO CHE gli Organi Amministrativi delle Società, in coerenza con gli indirizzi ricevuti dalle Assemblee delle Società e con la disciplina codicistica di cui agli artt. 2501 e segg. cod. civ., hanno elaborato ed approvato il Progetto di Fusione per incorporazione di ACAOP S.p.a. e Broni Stradella Spa in Broni Stradella Srl, comprensivo anche:

- ➤ della Relazione degli Organi Amministrativi redatta ai sensi dell'art. 2501 quinquies cod. civ.:
- ➤ della Relazione dell'Esperto nominato attestante la congruità del rapporto di cambio redatta ai sensi dell'art. 2501 sexies cod. civ.;
- > nonché dello Statuto della Società incorporarente con i necessari adeguamenti alla sopraggiunta normativa in materia di società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house c.d. congiunto.

**DATO ATTO CHE** il Progetto di Fusione allegato alla presente deliberazione (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale della medesima, è stato depositato in data 7 luglio 2017 nelle sedi delle società partecipanti e sui siti internet delle medesime e trasmesso al Comune in data 7 luglio 2017;

**DATO ATTO CHE**, per quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000, nonché, dall'art. 8 del D.Lgs. 175/2016 (T.U. Partecipate), in combinato disposto con gli articoli 7, comma 1 e 2, e 5, comma 1, del medesimo articolato, le scelte organizzative inerenti la gestione dei servizi pubblici locali anche a mezzo di operazioni straordinarie incidenti sul modello prescelto, nel caso Società in house providing, è deliberata dal Consiglio Comunale anche alla luce delle considerazioni sotto annotate;

RILEVATO CHE la costituzione di un unico Soggetto a mezzo della prospettata operazione straordinaria di fusione societaria:



- appaga le prescrizioni della sopraggiunta normativa in materia di Società Pubbliche, consentendo la razionalizzazione ed aggregazione delle Società partecipate dal Comune per la gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- appaga le prescrizioni della sopraggiunta normativa in materia di Società pubbliche operanti secondo il modello in house providing, la cui conformazione e conservazione è garantita dalle modifiche statutarie apportate alla Società incorporante;
- garantisce sinergie gestionali e correlati risparmi di costi ed incremento dell'efficienza a favore delle collettività che beneficiano dei servizi erogati, consentendo, per quanto attestato e documentato nella Relazione degli Organi Amministrativi:
  - ➤ la realizzazione di sinergie di scopo e di economie di scala trattandosi di Società partecipate sostanzialmente, salvi limitatissimi casi, dei medesimi Enti Locali soci, a favore dei quali erogano servizi pubblici locali analoghi e/o comunque connessi in house providing;
  - ➤ il consolidamento della situazione patrimoniale con correlati benefici nel reperimento delle risorse economico finanziarie funzionali al miglior espletamento dei servizi erogati e alla loro eventuale implementazione;
  - > la razionalizzazione delle spese di amministrazione e di gestione.
- garantisce, in ogni caso, la conservazione del valore della partecipazione già detenuta nelle Società partecipate, posto che per effetto della metodologia di assegnazione delle quote nella Società incorporante, il patrimonio netto contabile delle attività e passività della Incorporante è il risultato della somma dei tre patrimoni netti ed i soci sono assegnatari delle quote di partecipazione della incorporante nell'entità di cui al prospetto in atti, sulla base della proporzione ponderata rispetto alle precedenti partecipazioni detenute;

DATO ATTO CHE per il perfezionamento dell'operazione di fusione occorrerà:

- > l'approvazione delle Assemblee delle rispettive Società ex art. 2502 cod.civ.;
- > l'iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera di Fusione ex art. 2502 bis cod.civ.;
- ➤ la stipula dell'atto di Fusione, decorsi sessanta giorni dalla predetta iscrizione ex artt. 2503 e 2504 cod.civ.

DATO ATTO CHE, per quanto previsto dall'art. 2054 bis cod. cov. con decorrenza dalla data di efficacia dell'operazione di fusione, le Società ora incorporande si estingueranno e la Società incorporante assumerà i diritti e gli obblighi delle Società incorporande, subentrando e proseguendo in tutti i rapporti attivi e passivi, processuali e sostanziali, anche se sorti anteriormente alla Fusione, e pertanto la Società Incorporante subentrerà alle Società Incorporande nella titolarità di tutti i beni materiali ed immateriali, nei crediti e nei debiti giunti a maturazione e non ancora scaduti, nei rapporti di natura concessoria. Conseguentemente confluiranno nella Società Incorporante, che gestirà in regime di continuità, tutti i servizi già legittimamente affidati e gestiti ed esercitati da ciascuna delle tre società;

VALUTATA pertanto la sussistenza dei presupposti necessari ed utili alla fusione in oggetto, unitamente all'opportunità ed alla rispondenza al pubblico interesse;

**DATO ATTO CHE** sulla base delle previsioni di cui all'art. 2504 bis cod. civ. gli affidamenti in essere proseguiranno e saranno assicurati dalla Società incorporante;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione, prot. n.4355 in data 26.07.2017, allegato alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 c.1 del TUEL e s.m.i.;

#### Visti

- > D.Lgs. 267/2000 e ss.mm;
- D.Lgs. 175/2016;
- D.Lgs 152/2006;
- > art. 34 del DL 179/2012 e ss.mm;
- > art. 3 bis del DL 138/2011 e ss.mm;
- ➤ Linee guida ANAC n. 7 approvate con Delibera n. 235/2017;
- > Statuto Comunale e il Regolamento Contabilità.

Con la seguente votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti

10

Favorevoli:

10

Astenuti:

0

Contrari:

0

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare il Progetto di Fusione per incorporazione di ACAOP S.p.a. e Broni Stradella S.p.a. in Broni Stradella Pubblica S.r.l. allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e comprensivo anche dello Statuto della Società Incorporante;
- 2. di dare atto e confermare che, con il perfezionamento dell'operazione di fusione, la Società Incorporante subentrerà, senza soluzione di continuità, nella gestione dei servizi già affidati e gestiti dalle società partecipanti alla fusione secondo il modello in house providing;
- 3. di demandare agli Organi ed Uffici Comunali competenti, nonché agli Organi delle Società partecipate l'espletamento di ogni attività necessaria e funzionale all'esecuzione della presente deliberazione.

Successivamente con la seguente votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti

10

Favorevoli:

10

Astenuti:

0

Contrari:

0

**DELIBERA** 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. 267/2000.



# PROGETTO CONGIUNTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI

# BRONI STRADELLA SPA ED A.C.A.O.P. SPA IN BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL

REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501 - TER DEL CODICE CIVILE

\*\*\*

#### Premesse

ACAOP S.p.a., Broni Stradella S.p.a. e Broni Stradella Pubblica S.r.l., sono società caratterizzate dalla sostanziale omogeneità delle rispettive compagini sociali, nonché della natura e degli scopi sociali, funzionali alla gestione dei servizi pubblici locali in house providing.

#### Ed infatti:

- > sono partecipate ed operano a favore sostanzialmente, salvi limitatissimi casi, dei medesimi Enti Locali soci il cui territorio interessa area geografica omogenea e segnatamente il sub-Ambito Orientale della Provincia di Pavia;
- ➤ erogano servizi pubblici locali in house
  providing e più precisamente: Broni
  Sardella Pubblica S.r.l. e ACOP S.p.a
  addirittura coincidenti, concorrendo,
  entrambe, quali Società consorziate, alla
  gestione unitaria del servizio idrico integrato
  d'Ambito Provinciale secondo il modello
  consortile in house providing di secondo livello
  approvato dal competente Ente di Governo
  dell'Ambito Ottimale; mentre Broni Stradella

S.p.a. è società multiservizi operante principalmente nel settore della gestione del servizio rifiuti;

## Su tali presupposti:

- > in ottemperanza alla sopraggiunta normativa di settore che, sin dalle previsioni di cui ai commi 611 e segg. dell'art. 1 della 190/2014, Legge ed ora con il Partecipate (D.Lgs 175/2016 ed in particolare articoli · 20 е 24), con contenuti di espressa prescrizione, incentiva e privilegia l'avvio di processi di razionalizzazione ed aggregazione, anche a mezzo di operazioni di fusione, Società pubbliche aventi omogeneità compagine sociale e/o medesimo scopo sociale funzionale alla gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- ➢ nonché, in ogni caso e coerentemente, in considerazione dei benefici che l'integrazione in un'unica società dei differenti servizi erogati porta in termini di razionalizzazione e sinergia gestionale, con correlati risparmio di costi ed incremento dell'efficienza a favore delle collettività che beneficiano dei servizi erogati;

Società si sono, infine, determinate all'individuazione, strutturazione attuazione di un percorso procedimentale di razionalizzazione che possa portare alla costituzione di un unico Soggetto a mezzo di un'operazione straordinaria di fusione societaria.

#### PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

#### 1) Società partecipanti alla fusione

- a) Società Incorporante:
  - BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L. con sede legale in Stradella (PV) via Cavour 28; codice fiscale e numero di iscrizione a Registro Imprese di Pavia 02419480187, concorre, quale Società consorziata, gestione unitaria del servizio idrico integrato provinciale d'ambito secondo 11 modello consortile in house providing di secondo livello approvato dal competente Ente di Governo d'Ambito e più precisamente, coerentemente agli atti di affidamento servizio ed ai correlati esecutivi, svolge attività di conduzione quotidiana e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti 0 impianti afferenti i segmenti di fognatura e depurazione, nonché tecnicoamministrative, sempre connesse segmenti di fognatura e depurazione, sia all'utenza che ai Comuni rivolta come individuati, riferimento criterio di territorialità, nei predetti atti di affidamento;

#### b) Società Incorporate:

- BRONI STRADELLA SPA con sede legale in Stradella (PV) via Cavour 28; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pavia 01599690185 è

società multiutility operante principalmente nei settori: servizio igiene urbana; servizio servizio RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), servizio RSD (Residenza Sanitaria Disabili), servizio gestione acquedotto per il Comune di Belgioioso in regime di salvaguardia, generazione impianti fotovoltaici (GSE), energia da gestione impianti sportivi, interventi di bonifica;

ACAOP S.P.A. con sede legale in Stradella (PV) via Nazionale 53; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pavia 00465790186, concorre, quale Società consorziata, alla gestione unitaria del servizio idrico integrato d'ambito provinciale secondo il modello consortile in house providing di secondo livello approvato dal competente Ente di Governo d'Ambito e più precisamente, coerentemente agli atti affidamento del servizio ed correlati atti esecutivi, svolge attività di conduzione quotidiana e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti afferenti il segmento di acquedotto, nonché tecnico- amministrative sempre connesse al segmento di acquedotto sia rivolto all'utenza che ai Comuni di riferimento come individuati, secondo criterio di territorialità, nei predetti atti di affidamento.

# 2) Atto costitutivo e statuto della società incorporante

Parte integrante del presente progetto di fusione per incorporazione ex articolo 2501-ter del Codice Civile è lo Statuto (che si allega sub b) comprendente le modifiche necessarie a seguito della realizzazione dell'operazione in parola, ivi gli adeguamenti alla sopraggiunta compresi normativa in materia di società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house c.d. congiunto (Direttive comunitarie , nuovo Codice Testo Unico Partecipate, Linee degli Appalti, ANAC - Delibera 235/2017) nonché le quida ulteriori eventuali integrazioni che si rendessero necessarie alla luce dell' emanando correttivo del D.Lgs 175/2016 (approvato, in esame definitivo, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 giugno 2017) nonché del preannunciato prossimo adeguamento delle linee guida ANAC comeda comunicazione del Presidente dell'Autorità del 29 Maggio 2017.

- 3) Rapporto di cambio delle quote e conguagli in denaro

  La valutazione dei patrimoni delle tre società

  comporta che:
  - a) ai soci dell'Incorporante Broni Stradella Pubblica S.R.L. spetti il 29,1% del patrimonio risultante dalla fusione;
  - b) ai soci dell'incorporata Broni Stradella SPA spetti il 41,1% del patrimonio risultante dalla fusione
  - c) ai soci dell'incorporata ACAOP S.P.A. spetti il 29,8% del patrimonio risultante dalla fusione.

Il rapporto di cambio è stato ottenuto avendo a la circostanza che trattasi fattispecie di intraprese economiche il cui scopo è la soddisfazione dell'esigenza specifica di produrre servizi di cui necessita una comunità, attraverso soci Enti Pubblici che, seppur nel doveroso ed imprescindibile rispetto degli equilibri di bilancio sostenibilità economica, intendono garantire tali servizi a certi livelli di economicità. metodologie valutative utilizzate sono pertanto di specie patrimonialistica poiché non sarebbe razionale considerare prospettive reddituali esulano che dalle finalità istituzionali aziendali. Il patrimonio netto bilanci di chiusura delle società raffiguranti la situazione patrimoniale, finanziaria e l'andamento economico gestione, sono stati tenuti a base della determinazione dei rapporti di cambio, la cui congruità è attestata dalla relazione dell'esperto ex articolo 2501-sexies del Codice Civile.

#### 4) Modalità di assegnazione delle quote

Per effetto della metodologia esplicitata, il patrimonio netto contabile delle attività e passività della Incorporante è il risultato della somma dei tre patrimoni netti ed i soci sono assegnatari delle quote di partecipazione della incorporante nell'entità di cui al prospetto in atti, sulla base della proporzione ponderata rispetto alle precedenti partecipazioni detenute.

# 5) Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote di partecipazione

Le quote dell'Incorporante assegnate alle Incorporande sulla base dei rapporti di cambio come delineati nei punti 3 e 4 del presente progetto di fusione per incorporazione, agli utili della società parteciperanno risultante dall'incorporazione dal primo gennaio dell'anno in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il competente Registro delle Imprese.

#### 6) Data di efficacia ed effetti della fusione

Per effetto della fusione la Società incorporante assumerà, ai sensi dell'articolo 2504 - bis del Codice Civile, i diritti e gli obblighi delle Società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Ai sensi dell'articolo 2504 - bis del Codice Civile, la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504.

Contabilmente, per il combinato disposto degli articoli 2504- bis e 2501-ter numeri 5 e 6 del Codice Civile, le operazioni poste in essere dalle Incorporande saranno imputate al bilancio decorrenza dal primo con dell'Incorporata gennaio dell'anno in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il competente Registro delle Imprese. Fiscalmente, ai sensi e per gli dall'articolo 172 comma9 del D.P.R. 917 del 22 ali 1986 (T.U.I.R.), dicembre decorreranno dalla stessa data prevista per la decorrenza degli effetti contabili (primo gennaio dell'anno in cui verrà effettuata delle iscrizioni dell'atto l'ultima fusione presso il competente Registro delle Imprese).

- 7) Trattamento particolare eventualmente riservato a particolari categorie di soci
  - Non vi sono categorie di soci privilegiati.
- 8) Vantaggi particolari a favore degli amministratori Non sono previsti particolari trattamenti di favore riservati agli organi amministrativi.
- 9) Relazione degli Amministratori

Gli Organi Amministrativi Società partecipanti alla fusione hanno provveduto a predisporre ai sensi dell'art. 2501 quinquies una Relazione congiunta (All. sub a) che illustra le ragioni e gli obbiettivi dell'operazione.

#### 10) Relazione dell'Esperto

La determinazione dei rapporti di cambio e la loro congruità è attestata dalla Relazione dell'esperto nominato congiuntamente dagli Organi Amministrativi delle Società partecipanti alla fusione ex articolo 2501-sexies del Codice Civile (all. sub c).

#### 11) Decisione in ordine alla fusione

La fusione è decisa da ciascuna delle società partecipanti alla fusione mediante approvazione del presente progetto congiunto, ovvero con le maggioranze previste dai rispettivi Statuti Sociali per le deliberazioni delle assemblee straordinarie dei soci; la decisione può apportare al progetto ex art. 2501ter c.c. solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

La deliberazione di fusione deve essere depositata a cura di ciascuno degli organi amministrativi.

La fusione deve risultare da atto pubblico da depositare al Registro Imprese a termini di legge.

#### 12) Salvaguardia

Per quanto qui non espressamente previsto valgono le norme di legge e la prassi contabile.

## Allegati:

- a) Relazione degli Amministratori al Progetto di Fusione;
- b) Statuto della Società risultante dalla fusione;
- c) Relazione dell'esperto ex art. 2501 srxies c.c. attestante la congruità del rapporto di cambio;
- d) Bilanci delle Società partecipanti chiusi rispettivamente al 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016.

Stradella, 14/06/2017

Gli organi amministrativi delle Società partecipanti:

Per Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (Incorporante)

L'Amministratore Unico

F.to Siro Lucchini

Per Broni-Stradella S.p.A. (Incorporata)

Il Presidente del C.d.A.

F.to Luigi Maggi

Per Acaop S.p.A. (Incorporata)

Il Presidente del C.d.A.

F.to Angelo Abbiadati

## STATUTO SOCIETA' INCORPORANTE

STATUTO BRONI STRADELLA PUBBLICA	PROPOSTA MODIFICA STATUTARIA SOCIETÀ
S.R.L.	INCORPORANTE
Articolo 1	Articolo 1
Denominazione	Denominazione
1.1. La società è denominata: "BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L."	1.1. La società è denominata: "BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L."
Art, 2	Art. 2
Oggetto	Oggetto
2.1 La Società ha per oggetto, in via prevalente,	

- d'Ambito Unitario e/o in ambiti gestioni siano sovracomunali compartecipati, obbligatori secondo la legge o facoltativi.
- 2.3. Il conseguimento dell'oggetto sociale è pertanto mezzo anche а dell'acquisto garantito partecipazioni e/o amministrazione di compartecipazioni, anche operative, con ed a favore di altre Società, Consorzi, Enti che erogano servizi pubblici locali secondo il modello in house providing in comprensori territoriali d'ambito unitario a beneficio delle comunità locali e degli Enti giuridici che vi partecipano.
- 2.4. Le attività di amministrazione delle suddette partecipazioni includono l'intervento e il voto nelle riunioni degli organi deliberativi delle società, dei consorzi e degli enti partecipati, ed in particolare l'espressione delle direttive e degli indirizzi impartiti dalle comunità locali di riferimento e dagli Enti giuridici che partecipano la Società rispetto alle decisioni fondamentali delle società, dei consorzi e degli enti dalla medesima partecipati.
- 2.5 La Società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce le predette attività attraverso risorse umane e materiali proprie e/o mediante appalti e/o affidamenti e convenzioni e/o a mezzo di ogni altra modalità di rapporto coerentemente alle disposizioni di legge applicabili e comunque in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.
- 2.6 A titolo esemplificativo la Società in via diretta e/o in maniera compartecipata con altri Enti Locali e con i Gestori d'Ambito partecipati, può assumere gestioni inerenti:
  - > attività che concorrono alla gestione del servizio idrico integrato come definito dalla nazionale regionale normativa e riferimento:
  - > attività che concorrono alla gestione del servizio di igiene ambientale come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:
  - > attività che concorrono alla gestione di servizi pubblici locali in genere e delle complementari connesse, attività correlate.
- evitando rapporti con operatori e imprese che in evitando rapporti con operatori e imprese che in

- 2.2 La gestione diretta potrà essere esercitata anche | 2.2 La gestione diretta potrà essere esercitata anche in in rapporto di coordinamento e di delegazione in rapporto di coordinamento e di delegazione in ambiti Unitario e/o in d'Ambito gestioni sovracomunali compartecipati, siano essi obbligatori secondo la legge o facoltativi.
  - 2.3. Il conseguimento dell'oggetto sociale è pertanto dell'acquisto mezzo garantito anche a partecipazioni di amministrazione compartecipazioni, anche operative, con ed a favore di altre Società, Consorzi, Enti che erogano servizi secondo il modello in house providing in comprensori territoriali d'ambito unitario a beneficio delle comunità locali e degli Enti giuridici che vi partecipano.
  - 2.4. Le attività di amministrazione delle suddette partecipazioni includono l'intervento e il voto nelle riunioni degli organi deliberativi delle società, dei consorzi e degli enti partecipati, ed in particolare l'espressione delle direttive e degli indirizzi impartiti dalle comunità locali di riferimento e dagli Enti Pubblici Locali che partecipano la Società rispetto alle decisioni fondamentali delle società, dei consorzi e degli enti dalla medesima partecipati.
  - 2.5 La Società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce le predette attività attraverso risorse umane e materiali proprie e/o mediante appalti e/o affidamenti e convenzioni e/o a altra modalità di rapporto mezzo di ogni coerentemente alle disposizioni di legge applicabili e comunque in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house providing congiunto.

2.7. Nello svolgimento della sua attività la società si 2.6. Nello svolgimento della sua attività la società si impegna a perseguire principi e valori etici e morali, impegna a perseguire principi e valori etici e morali, qualche modo siano collegabili con attività non qualche modo siano collegabili con attività non moralmente ed eticamente compatibili. Essa moralmente ed privilegerà e incentiverà rapporti con operatori che objettivo svolgano attività aventi ad valorizzazione della natura, dell'ambiente e del territorio, il progresso civile e sociale, tecnologico, scientifico e genericamente la promozione umana.

2.8. La Società potrà inoltre svolgere attività sociale connesse collegate all'oggetto е compatibilmente ed in coerenza con la struttura. nonché risorse materiali ed umane proprie e purché ciò non pregiudichi in alcun modo il regolare, efficiente ed economico svolgimento delle attività indicate in via esemplificativa alla precedente 2.6. nonché comma interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, compiere ogni operazione di carattere commerciale ed immobiliare e, non nei confronti del pubblico, mobiliare e finanziario.

2.9 Le attività indicate al precedente comma potranno essere intraprese unicamente previo positiva valutazione, da parte dell'Assemblea, della relativa coerenza rispetto al modello in house in house providing. providing.

2,10 La Società opera nel rispetto dei vincoli di territorialità per i servizi affidati dagli Enti Locali Soci e comunque nell'Ambito Territoriale della Società di Gestione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Pavia.

Articolo 3

#### Natura della Società e "controllo analogo"

3.1 La struttura e l'organizzazione societarie sono e saranno necessariamente conformate al modello della società totalmente pubblica in house providing in funzione dell'erogazione di servizi pubblici locali.

#### 3.2 E pertanto:

> la partecipazione al capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pubblica, e con divieto assoluto di apertura del capitale a soggetti privati;

eticamente compatibili. privilegerà e incentiverà rapporti con operatori che svolgano attività aventi ad obiettivo la valorizzazione della natura, dell'ambiente e del territorio, il progresso civile e sociale, tecnologico, scientifico e genericamente la promozione umana.

2.7. La Società, fermi i limiti discendenti dalla disciplina in materia di società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house, nonché di quelli previsti dal presente statuto, e segnatamente di quanto previsto al successivo articolo 3, potrà inoltre svolgere attività connesse e collegate all'oggetto sociale compatibilmente ed in coerenza con la struttura, nonché risorse materiali ed umane proprie e purché ciò non pregiudichi in alcun modo il regolare, efficiente ed economico delle attività indicate in svolgimento esemplificativa al precedente comma 2.1, nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, compiere ogni operazione di carattere commerciale ed immobiliare e, non nei confronti del pubblico, mobiliare e finanziario.

2.8. Le attività indicate al precedente comma potranno, pertanto, essere intraprese previa positiva valutazione della relativa coerenza rispetto al modello

#### Articolo 3

## Natura della Società e "controllo analogo"

3.1 La struttura e l'organizzazione societarie sono e saranno necessariamente conformate al modello della società totalmente pubblica operante secondo il modulo c.d. in house providing congiunto come definito nelle direttive comunitarie e dalle norme nazionali.

## 3,2 E pertanto:

capitale sociale è totalmente a. il esclusivamente pubblico, essendo ammessa la partecipazione, diretta ed indiretta, di Enti Pubblici Locali, nonché di Società a capitale interamente pubblico costituite e preordinate al fine dell'espletamento in modo preminente e prevalente di servizi conformemente al modello in house providing, e con divieto

4	assoluto di apertura del capitale a soggetti privati.
<ul> <li>➢ la Società esercita e presta la propria attività in maniera preminente e prevalente a favore:         <ul> <li>degli Enti Locali Soci e delle collettività di riferimento;</li> <li>dei Gestori d'Ambito e/o aggregazioni sovacomunali compartecipati dagli Enti Locali Soci, siano essi obbligatori secondo la legge o facoltativi, e comunque nell'interesse dei medesimi.</li> </ul> </li> </ul>	b. la Società esercita e presta la propria attività in maniera preminente e prevalente, realizzando oltre l'ottanta percento del proprio fatturato, a favore:  - degli Enti Pubblici Locali Soci e delle collettività di riferimento;  - dei Gestori d'Ambito e/o aggregazioni sovacomunali compartecipati dagli Enti Pubblici Locali Soci, siano essi obbligatori secondo la legge o facoltativi, e comunque nell'interesse dei medesimi.  La produzione ulteriore rispetto al predetto limite è consentita al fine di assicurare economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.
le attività di indirizzo, programmazione e controllo congiunto, diretto o indiretto, da parte degli Enti Locali soci, sono previste e garantite:	c. la Società è soggetta all'indirizzo e al controllo analogo congiunti degli Enti Pubblici Locali Soci e non può perseguire interessi contrari a quelli di cui sono portatori i medesimi. Le attività di indirizzo, programmazione e controllo congiunto, diretto o indiretto, da parte degli Enti Pubblici Locali soci, sono previste e garantite:
-dal presente statuto;	i) dal presente statuto che, per quanto disposto ai successivi articoli 4 e 6 e 23 e 29, assicura rappresentanza, singola e congiunta, negli organi decisionali della Società a tutti gli Enti Pubblici Locali Soci, consentendo ad essi di esercitare congiuntamente influenza determinate sugli obbiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società, nonché l'esercizio di esclusivi ed autonomi poteri di indirizzo e di veto da parte del singolo Ente Locale Socio in ordine alle determinazioni attinenti la gestione di servizi da esso affidati, nonché la costruzione e gestione di opere funzionali ai medesimi, sul territorio di riferimento;
- dal contratto di servizio predisposto e approvato dall'Ente Locale e/o dagl Enti Locali Soci e/o anche da disciplinari regolanti l'apporto sinergico garantito ai Gestori d'Ambito e/o alle aggregazioni sovracomunal partecipati;	ii) dalle obbligazioni assunte dalla Società nel contratto di servizio predisposto e approvato dall'Ente Pubblico Locale e/o dagli Enti Pubblici Locali Soci e/o anche dai disciplinari regolanti l'apporto sinergico garantito ai Gestori d'Ambito e/o alle aggregazioni sovracomunali partecipati;
- dall'obbligo per la Società d assumere come indirizzi essenziali ed integrativi del proprio scopo sociale contenuti degli atti di cui al precedente	assumere come indirizzi essenziali ed i integrativi del proprio scopo sociale i

allinea;	allinea;
annea,	iv) dall'obbligo per la Società di
	perseguire gli obbiettivi qualitativi e
	quantitativi fissati dagli Enti Pubblici
•	Locali Soci negli atti di programmazione
	approvati in sede assembleare;
- dall'obbligo della Società di	v) dall'obbligo della Società di operare
	attenendosi agli indirizzi preventivi,
operare attenendosi alle indicazioni	concomitanti e successivi impartiti dal
disposte dal Comitato disciplinato da	
successivi articoli 4 e 5 incaricato	
della costante verifica della	articoli 4, 5 e 6, istituito al precipuo fine
sussistenza del controllo analogo da	di garantire un controllo analogo
parte degli Enti Locali Soci sulla	congiunto da parte degli Enti Pubblici
Società;	Locali Soci sulla Società, e pertanto
	quale Organismo essenziale e funzionale
	alla conformazione della Società al
	modello prescelto di società
	pluripartecipata in house providing;
dall'obbligo, per l'organo	vi) dall'obbligo, per l'organo
amministrativo, della trasmissione agli	amministrativo e di controllo, della
Enti Soci dei seguenti atti:	trasmissione agli Enti Pubblici Locali
- verbali, o loro estratti, delle	Soci dei seguenti atti:
riunioni del Consiglio di	- verbali, o loro estratti, delle
Amministrazione aventi ad	riunioni del Consiglio di
oggetto delibere inerenti il	Amministrazione aventi ad oggetto
controllo analogo, budget	delibere inerenti il controllo
economico-finanziari, reports	analogo, budget economico-
infrastrutturali nonché, se	finanziari, reports infrastrutturali
richiesti, tutti gli atti che si	nonché, se richiesti, tutti gli atti che
rendano indispensabili per il	si rendano indispensabili per il
monitoraggio e la verifica, anche	monitoraggio e la verifica, anche
sotto il profilo dell'efficacia,	sotto il profilo dell'efficacia,
efficienza ed economicità, della	efficienza ed economicità, della
gestione sociale, nonché per il	gestione sociale, nonché per il
controllo dello stato di attuazione	controllo dello stato di attuazione
degli obbiettivi risultanti dagli atti	degli obbiettivi risultanti dagli atti
di programmazione approvati	di programmazione approvati dagli
dalla Società;	Enti Pubblici Locali soci e dalla
- ogni altro atto inerente la	Società;
gestione purché espressamente	- ogni altro atto inerente la gestione
richiesto secondo modalità e	purché espressamente richiesto
tempi tali da non ostacolare una	secondo modalità e tempi tali da
gestione efficiente della Società	non ostacolare una gestione
<u> </u>	efficiente della Società stessa;
stessa;	vii) dall'obbligo dell'organo
	amministrativo di predisporre e
	trasmettere agli Enti Pubblici Locali Soci
	ed al Presidente del Comitato sul
	Controllo Analogo una relazione
	semestrale sull'andamento della gestione
	della Società;
J_11)_1.1.1! 1_ G!11!	
- dall'obbligo per la Società di appagare	viii) dall'obbligo per la Società di
in modo puntuale e tempestivo le	appagare in modo puntuale e tempestivo le richieste di informazioni, chiarimenti e
richieste di informazioni, chiarimenti e	te momeste di unormazioni, chiarimenti e

6	
modalità esecutive indicate da parte degli Enti Locali soci per i servizi erogati nei territori di riferimento in funzione dell'esercizio del potere di vigilanza ai medesimi espressamente riconosciuto.	modalità esecutive indicate da parte degli Enti Pubblici Locali soci per i servizi erogati nei territori di riferimento in funzione dell'esercizio del potere di vigilanza ai medesimi espressamente riconosciuto;  3.3 La Società, in ogni caso, adotta le obbligatorie
3.3 La Società adegua in ogni caso tempestivamente il presente statuto e gli altri atti di regolamentazione assunti al fine di garantire, in ogni tempo, la sussistenza dei requisiti dell'in house providing.	procedure e meccanismi operativi in materia di trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione, prevenzione dei reati di cui la Società stessa potrebbe essere dichiarata responsabile.  3.4 La Società adegua in ogni caso tempestivamente il presente statuto e gli altri atti di regolamentazione assunti al fine di garantire, in ogni tempo, la sussistenza dei requisiti dell'in house providing, ivi compreso il divieto di istituire organi diversi da quelli funzionali alla conformazione al modello societario precelto.  Articolo 4
Articolo 4	Comitato sul Controllo Analogo
Comitato sul Controllo Analogo	4.1 Al fine di assicurare un controllo analogo congiunto da parte degli Enti Pubblici Locali Soci sulla Società è istituito il Comitato sul Controllo Analogo quale Organismo essenziale e funzionale alla conformazione al modello societario prescelto.  4.2 Il Comitato sul Controllo Analogo, salvo quanto
amministratore locale delegato, garantendo un'equa rappresentanza delle differenti aree territoriali, nonché delle differenti realtà demografiche dei Comuni Soci e pertanto secondo i susseguenti principi di rappresentatività:  > tre membri individuati tra i rappresentati dei Comuni Soci con popolazione superiore a 5.000 abitanti;  > tre membri individuati tra i rappresentati dei Comuni Soci con popolazione tra i 1000 e i 5000 abitanti;  > due membri individuati tra i rappresentati dei Comuni Soci con popolazione inferiore a 1000 abitanti  > un membro individuato tra i rappresentati delle Unioni di Comuni.	previsto dagli articoli successivi, è composto da nove membri nominati dall' assemblea dei Soci, con voto favorevole dalla maggioranza degli Enti Pubblici Locali Soci, tra i rappresentanti legali dei medesimi e/o altro amministratore locale delegato, garantendo un'equa rappresentanza delle differenti aree territoriali, nonché delle differenti realtà demografiche dei Enti Pubblici Locali Soci e pertanto secondo i susseguenti principi di rappresentatività:  > tre membri individuati tra i rappresentati degli Enti Pubblici Locali territoriali Soci con popolazione superiore a 5.000 abitanti;  > tre membri individuati tra i rappresentati dei degli Enti Pubblici Locali territoriali Soci con popolazione tra i 1000 e i 5000 abitanti;  > due membri individuati tra i rappresentati dei degli Enti Pubblici Locali territoriali Soci con popolazione inferiore a 1000 abitanti;  > un membro individuato tra i rappresentati delle Unioni di Comuni.
4.2.Il Comitato si esprime a maggioranza e, nel caso, la decisione riguardi esclusivamente il territorio di un singolo Ente Locale e l'intervento non abbai carattere sovracomunale, con il necessario consenso del rappresentante di quest'ultimo.	

	ì
- 4	

,

7	
4.3 Il Comitato è nominato contestualmente alla prima Assemblea utile. 4.4 Alla prima seduta il Comitato nomina un Presidente ed approva, entro novanta giorni, un	4.3 I componenti del Comitato restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo anno di carica, fatta salva l'anticipata decadenza automatica in caso di anteriore scadenza del mandato elettorale del componente nominato in rappresentanza di un delle aree territoriali e demografiche di riferimento.  4.4 Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare uno o più componenti, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società si attiverà per la sostituzione dei membri cessati, in coerenza con le modalità ed i criteri di nomina individuati dal presente Statuto.  4.5 Il Comitato è nominato contestualmente alla prima Assemblea utile.  4.6 Alla prima seduta il Comitato nomina un Presidente ed approva, entro novanta giorni, un regolamento di funzionamento informato ai principi e criteri del presente statuto e fermo in ogni caso che il Comitato deve essere convocato dal Presidente nominato:  ➤ almeno due volte l'anno;  ➤ ogni qualvolta lo richieda motivatamente una pluralità di Enti Pubblici Locali Soci non inferiore a cinque;  ➤ ogni qualvolta debba esprimere pareri preventivi rispetto alle decisioni della Società.
Società.	4.7 Trattandosi di attività istituzionale, preordinata alla vigilanza sugli obblighi di legge per le società affidatarie di contratti di servizi in house providing, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato sul Controllo Analogo.
	Articolo 5
	Quorum deliberativi  5.1 Il Comitato si esprime con deliberazioni votate a
	maggioranza dei componenti.
	5.2 Nel caso la decisione del Comitato riguardi interessi territoriali e rapporti di servizio esclusivi di un singolo Ente Pubblico Locale Socio, privi di carattere sovra-comunale, dovrà essere acquisito il voto favorevole del membro del Comitato eletto in rappresentanza dell'Ente Pubblico Locale interessato dalla decisione.
Articolo 5	Articolo 6
Competenze del Comitato sul Controllo Analogo 5.1 Il Comitato sul Controllo Analogo è preposto a verificare che la Società operi coerentemente e si conformi agli indirizzi e direttive gestionali	verificare e garantire che la Società operi

impartiti in qualsiasi forma, ivi comprese quelle presupposti previste negli atti di affidamento e nei contratti di garantendo concomitante modulo in house providing.

presupposti del modello in house providing, garantendo controllo congiunto di tipo preventivo, concomitante e successivo sulla Società da parte degli Enti Locali Soci e pertanto che essa operi coerentemente e si conformi agli indirizzi e direttive gestionali impartite, ivi comprese quelle previste negli atti di affidamento e nei contratti di servizio, dagli Enti Locali Soci in attuazione del modulo in house providing.

- 5.2 Il Comitato sul Controllo Analogo, pertanto:
  - provvede alla consultazione degli Enti Locali Soci in ordine alla gestione dei servizi pubblici locali svolti dalla Società e in ordine all'andamento generale della medesima Società, con facoltà di audizione, almeno una volta l'anno, dei componenti degli Organi sociali;
  - > verifica il raggiungimento degli obbiettivi e dei livelli prestazionali che la Società deve perseguire e alla conseguente verifica;
  - esprime indicazioni per la gestione nel caso di rilevati inefficienze e/o scostamenti rispetto agli obbiettivi ed indirizzi impartiti;
  - > esprime pareri preventivi sulle decisioni strategiche e programmatiche che gli Organi sociali sono tenuti a richiedere in forza del presente statuto od su ogni altra decisione sottoposta al suo esame.

(centomila e centesimi zero).

- 6.2 Il Comitato sul Controllo Analogo, pertanto:
  - a. esprime pareri preventivi sugli obbiettivi e sulle decisioni strategiche che gli Organi decisionali della Società sono tenuti a richiedere in forza del presente statuto o su ogni altra decisione sottoposta al suo esame;
  - b. verifica il raggiungimento degli obbiettivi e dei livelli prestazionali che la Società deve perseguire e alla conseguente verifica;
  - c. esprime indicazioni per la gestione nel caso di rilevanti inefficienze e/o scostamenti rispetto agli obbiettivi ed indirizzi impartiti;
  - d. provvede alla consultazione degli Enti Locali Soci in ordine alla gestione dei servizi erogati dalla Società e in ordine all'andamento generale della medesima Società, con facoltà di audizione, ogni qual volta lo ritiene e comunque almeno una volta l'anno, dei componenti degli Organi sociali;
  - e. ha facoltà, in caso di ritenute sussistenti e/o denunciate inefficienze e/o irregolarità gestionali, di richiedere all'Assemblea che vengano disposti adeguate verifiche.

[ottomilionicentododicimilaseicentododicimila/00].

#### Articolo 7 Articolo 6 Sede Sede 6.1. La società ha sede legale in Stradella (PV) 7.1. La società ha sede legale in Stradella (PV) iscrizione all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione all'indirizzo risultante dall'apposita eseguita presso il registro delle imprese. eseguita presso il registro delle imprese. 7.2. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi 6.2. Nelle forme di legge potranno essere istituite secondarie, filiali, succursali e unità locali. sedi secondarie, filiali, succursali e unità locali. Articolo 8 Articolo 7 Durata Durata 8.1. La durata della società è stabilita sino al 31 7.1. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata a norma di legge. essere prorogata a norma di legge. 8.2 La Società potrà essere sciolta prima della scadenza per le cause e nei modi previsti dal presente Statuto e dalla normativa vigente ed applicabile, ivi compresa quella in materia di Società pubbliche in house. Articolo 9 Articolo 8 8.1. Il capitale sociale è di euro 100.000,00 9.1. Il capitale sociale è di euro 8.112.612,00

8.2 Il capitale sociale, unitamente alle riserve e agli 9.2 Il capitale sociale, unitamente alle riserve e agli

della Società.

- 8.3. Nel caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti:
- a) è ammessa l'offerta di sottoscrizione del nuovo capitale direttamente da parte di Enti Locali non soci che optino contestualmente per la gestione di uno o più servizi pubblici a mezzo della Società secondo le modalità previste dal precedente articolo
- b) qualora uno o più soci non esercitino il diritto di sottoscrizione loro spettante per legge - neanche a seguito del mancato esercizio di tale diritto da parte di altri soci - il capitale non sottoscritto può essere offerto ad Enti Locali non soci purché optino contestualmente per la gestione di uno o più servizi pubblici a mezzo della Società secondo le modalità previste dal precedente articolo 2.
- 8.4 Il capitale sociale potrà essere adeguato in conseguenza della necessità di conformare la sociale vincoli normativi partecipazione a imperativi, e nel rispetto della disciplina in materia di società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali
- 8.5. Ove consentito e comunque nel rispetto della normativa, pubblicistica e privatistica, vigente ed applicabile alla Società, la medesima:
  - > potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso;
  - potrà inoltre emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile. La relativa decisione dovrà essere adottata dai soci con le maggioranze previste per la modificazione dell'atto costitutivo. La decisione di emissione di titoli di debito dovrà prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e dovrà essere iscritta a cura dell'organo amministrativo nel Registro delle Imprese: la decisione potrà inoltre prevedere che la società possa modificare, con altra decisione dei soci da assumersi con le medesime maggioranze, le condizioni del prestito, purchè vi sia il consenso della maggioranza dei possessori di titoli di debito attinenti al prestito di cui si intendono modificare le condizioni.

Articolo 9

Domiciliazione - Libri Sociali

- utili non distribuiti, costituisce il patrimonio netto utili non distribuiti, costituisce il patrimonio netto della Società.
  - 9.3. Nel caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti:
  - a) è ammessa l'offerta di sottoscrizione del nuovo capitale direttamente da parte di Enti Pubblici Locali non soci che optino contestualmente per la gestione di uno o più servizi a mezzo della Società secondo le modalità previste dal precedente articolo 2;
  - b) qualora uno o più soci non esercitino il diritto di sottoscrizione loro spettante per legge - neanche a seguito del mancato esercizio di tale diritto da parte di altri soci - il capitale non sottoscritto può essere offerto ad Enti Pubblici Locali non soci purché optino contestualmente per la gestione di uno o più servizi a mezzo della Società secondo le modalità previste dal precedente articolo 2.
  - 9.4 Il capitale sociale potrà essere adeguato in conseguenza della necessità di conformare la partecipazione sociale a vincoli normativi imperativi, e nel rispetto della disciplina in materia di società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house providing congiunto.
  - 9.5. Ove consentito e comunque nel rispetto della normativa, pubblicistica e privatistica, vigente ed applicabile alla Società, la medesima:
    - > potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso;
    - potrà inoltre emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile, La relativa decisione dovrà essere adottata dai soci con le maggioranze previste dalla normativa protempore vigente. La decisione di emissione di titoli di debito dovrà prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e dovrà essere iscritta a cura dell'organo amministrativo nel Registro delle Imprese: la decisione potrà inoltre prevedere che la società possa modificare, con altra decisione dei soci da assumersi con le medesime maggioranze, le condizioni del prestito, purchè vi sia il consenso della maggioranza dei possessori di titoli di debito attinenti al prestito di cui si intendono modificare le condizioni.

#### Articolo 10

### Domiciliazione - Libri Sociali

9.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei 10.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti l'Organo di Controllo e/o del revisore, componenti l'Organo di Controllo e/o del revisore

10 se nominati, per i loro rapporti con la società, è per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. quello che risulta dai libri sociali. Oltre ai Libri previsti dalle vigenti disposizioni in Oltre ai Libri previsti dalle vigenti disposizioni in materia tributaria, la società istituirà e terrà materia tributaria, la società istituirà e terrà costantemente aggiornati i seguenti libri; costantemente aggiornati i seguenti libri: a) Libro delle Decisioni dei Soci/Verbali Assemblee; a) Libro dei Soci; b) Libro delle Decisioni degli Amministratori; b) Libro delle Decisioni dei Soci; c) Libro delle Decisioni dell'Organo di Controllo; c) Libro delle Decisioni degli Amministratori; d) Libro delle Decisioni del Comitato di Controllo d) Libro delle Decisioni dell'Organo di Controllo Analogo ove sia nominato. Articolo 11 Articolo 10 Trasferimento delle partecipazioni Trasferimento delle partecipazioni 10.1 Le partecipazioni sociali non sono trasferibili 11.1 Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi, fatti salvi: per atto tra vivi, fatti salvi: > i trasferimenti connessi e consequenziali ad > i trasferimenti connessi e consequenziali ad inerenti cessioni. operazioni societarie operazioni societarie inerenti cessioni, trasferimenti di aziende e/o di rami d'azienda, trasferimenti di aziende e/o di rami fusioni e scissioni, da parte dei Soci, d'azienda, fusioni e scissioni, da parte dei partecipati e controllati indirettamente da Enti Soci, partecipati e controllati indirettamente Locali, a favore di questi ultimi ed in da Enti Locali, a favore di questi ultimi ed in connessione con l'affidamento delle attività connessione con l'affidamento di servizi ricomprese nell'oggetto sociale della Società pubblici locali alla Società ed in ogni caso ed in ogni caso coerentemente a vincoli normativi vincoli coerentemente a normativi imperativi vigenti; imperativi vigenti; > i trasferimenti a favore degli Enti Pubblici > i trasferimenti a favore degli Enti Locali già Locali già Soci proporzionalmente alla Soci proporzionalmente alla partecipazione partecipazione detenuta, salvo il caso di detenuta, salvo il caso di rinuncia, ed in ogni rinuncia, ed in ogni caso coerentemente a caso coerentemente a vincoli normativi vincoli normativi imperativi vigenti. imperativi vigenti. > i trasferimenti a favore degli Enti Pubblici > I trasferimenti a favore degli Enti pubblici o Locali o di società a capitale interamente di società a capitale interamente pubblico, e pubblico costituite e preordinate al fine sempre che si tratti di società caratterizzate dell'espletamento in modo preminente e dall'affidamento in house secondo qunato prevalente di servizi conformemente al previsto dal presente statuto. modello in house providing. 11.2 Resta fermo il divieto di trasferimento delle 10.2 Resta fermo il divieto di trasferimento delle quote a soggetti o enti il cui ingresso nella compagine quote a soggetti o enti il cui ingresso nella sociale, per la natura e le caratteristiche degli stessi, compagine sociale, per la natura e le caratteristiche pregiudichi o possa pregiudicare in qualsiasi modo il degli stessi, pregiudichi o possa pregiudicare in conseguimento e/o il mantenimento dell'affidamento conseguimento qualsiasi modo il dei servizi erogati dalla Società anche in rapporto alla mantenimento dell'affidamento dei servizi erogati disciplina in materia di società pubbliche in house dalla Società anche in rapporto alla disciplina in materia di società pubbliche in house providing. providing. 10.3 Il diritto di recesso non può essere esercitato se non siano decorsi almeno due anni dalla data di introduzione del divieto di trasferimento delle partecipazioni e previo preavviso di almeno un 10. 4 La presente clausola potrà essere modificata solo con il consenso unanime dei soci. Articolo 12 Articolo 11

Recesso

Recesso

- 11.1. Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ed in particolare ai soci che non hanno consentito:
- a) al cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) al cambiamento del tipo di società;
- c) alla fusione o alla scissione della società;
- d) alla revoca dello stato di liquidazione;
- e) al trasferimento della sede sociale all'estero;
- f) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto sociale;
- g) al compimento di operazioni che determinano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto:
- h) al compimento di operazioni che determinano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma, del Codice Civile.
- 11.2 Ciascun Socio può comunque recedere dalla Società qualora, in caso di accertato e dimostrato indirizzi impartiti dagli scostamento nonché dalle prescrizioni dall'Assemblea. vincolanti di cui al contratto di servizio e di ogni ulteriore pattuizione intervenuta tra i Soci regolante l'organizzazione della Società e il miglior perseguimento dell'oggetto sociale, la Società, su richiesta del Socio, non vi ponga rimedio a mezzo di adeguata, motivata deliberazione dell'Assemblea.

- 11.3. Il socio che intende recedere dalla società comunicazione all'organo darne deve amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 11.4. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
- 11.5. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre socio.
- 11.6. amministrativo è tenuto L'organo comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo lai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del

- 12.1. Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ed in particolare ai soci che non hanno consentito:
- a) al cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) al cambiamento del tipo di società;
- c) alla fusione o alla scissione della società;
- d) alla revoca dello stato di liquidazione;
- e) al trasferimento della sede sociale all'estero;
- f) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto sociale;
- g) al compimento di operazioni che determinano una sociale dell'oggetto sostanziale modificazione determinato nello statuto;
- h) al compimento di operazioni che determinano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma, del Codice Civile.
- 12.2 Ciascun Socio può comunque recedere dalla Società qualora, in caso di accertato e dimostrato scostamento dagli indirizzi impartiti dall'Assemblea, nonché dalle prescrizioni vincolanti di cui al contratto di servizio e di ogni ulteriore pattuizione intervenuta tra i Soci regolante l'organizzazione della Società e il miglior perseguimento dell'oggetto sociale, Società, su richiesta del Socio, non vi ponga rimedio a mezzo di adeguata, motivata deliberazione dell'Assemblea.
- 12.3 In caso di recesso dell'Ente Pubblico Locale Socio, l'affidamento del servizio da esso disposto ed il correlato contratto di servizio con la Società si intenderanno automaticamente privi di effetti, salvo l'obbligo per la Società di garantire la continuità del servizio nelle more delle determinazioni in ordine al nuovo affidamento da parte dell'Ente che ha esercitato legittimamente il recesso.
- 12,4. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 12.5. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
- 12.6. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
  - a 12.7. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare

data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

- 11.7. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
- 11.8. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
- 11,9. Le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale comprensivo del capitale sociale, di tutte le riserve e degli utili non distribuiti.
- 11.10 Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del presente articolo.
- 11.11 Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.
- 11.12. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue il recesso.
- 11.13 Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 8 e 10 del presente statuto.
- 11.14 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in sociale capitale riducendo il mancanza corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.

# Articolo 12

## Amministratori

12.1. La Società è amministrata da uno o più un Consiglio Amministratori da 0 Amministrazione composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea coerentemente alla normativa vigente ed applicabile ed in particolare in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali e con la maggioranza prevista dal successivo articolo 28, in prima convocazione, e, dalla seconda convocazione, con la maggioranza pubbliche operanti secondo il modello in house, ivi

- all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.
  - 12.8. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
  - 12.9. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
  - 12.10. Le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale comprensivo del capitale sociale, di tutte le riserve e degli utili non distribuiti.
  - 12.11. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi presente articolo.
  - 12.12. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.
  - 12.13. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue il recesso.
  - 12.14. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 9 e 11 del presente statuto.
  - 12.15. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili sociale capitale riducendo mancanza corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.

### Articolo 13

## Organo di Amministrazione

amministrata Società La 13.1. Amministratore Unico ovvero, ove consentito dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti come previsto dalla legge, nominati dall'Assemblea e scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza e onorabilità, e comunque coerentemente e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa applicabile ed in particolare della regolamentazione speciale in materia di società

prevista dall'art. 2469 del codice civile per la compreso quanto prescritto con riguardo alla parità di accesso agli organi di amministrazione. nomina delle cariche sociali. Amministrativo sarà costituito L'Organo nominato dai Soci coerentemente alla normativa vigente ed applicabile ed in particolare in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali. 13,2 L'Amministratore Unico o i componenti 12.2 Gli Amministratori possono essere anche non dell'Organo Amministrativo possono essere anche soci. non soci. 13.3 L'Organo Amministrativo viene nominato dall'Assemblea a maggioranza del capitale sociale purché rappresentativa anche della maggioranza degli Enti Pubblici Locali Soci. comunque amministrativo, 12.3. L'organo composto, sarà coadiuvato dal Comitato di Controllo Analogo. 13.4 Il Comitato di Controllo Analogo, quale organo 12.4 Il Comitato di Controllo Analogo collabora preposto a controllare che la gestione della Società con l'organo amministrativo esprimendo pareri e sia coerente con gli obbiettivi e le direttive impartite indirizzi in ordine alle principali decisioni da congiuntamente dagli Enti Pubblici Locali soci in assumere, nel rispetto, comunque, della competenza collabora con gestionale degli amministratori e ferma restando la assembleare. amministrativo esprimendo pareri e indirizzi in loro responsabilità. ordine alle principali decisioni da assumere, nel rispetto, comunque, della competenza gestionale degli amministratori e ferma restando la loro responsabilità. Articolo 14 Articolo 13 Durata della carica, revoca, cessazione Durata della carica, revoca, cessazione 14.1. Gli amministratori restano in carica per tre 13.1. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, incluso quello in corso al del terzo esercizio, incluso quello in corso al momento della nomina. momento della nomina. 14.2 Fermi i limiti discendenti dalla normativa in ogni tempo vigente ed in particolare della disciplina in materia di Società pubbliche in house, nel periodo intercorrente tra la data di decadenza per scaduto triennio equella per l'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, l'Organo Amministrativo decaduto continua ad esercitare i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto. 14.3 Gli amministratori sono rieleggibili. 13.2. Gli amministratori sono rieleggibili. causa viene meno qualsiasi 14.4 per 13.3. Salvo quanto previsto al successivo comma, se l'Amministratore Unico o la maggioranza dei membri nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; Controllo Societario oppure, in caso di Consiglio di gli amministratori così nominati restano in carica Amministrazione, gli altri consiglieri, devono sino alla prossima assemblea. sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo di amministrazione. la 14.5 Fermo quanto previsto ai precedenti commi, se 13.4. Se per qualsiasi causa viene meno di nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più maggioranza dei membri del Consiglio

Amministrazione, decade l'intero consiglio di	componenti del Consiglio di Amministrazione gli
amministrazione.	altri provvedono a sostituirli nel rispetto delle
	condizioni di eleggibilità e di nomina di cui al
·	precedente articolo 13.1. Gli amministratori così
	nominati restano in carica sino alla prossima
	assemblea.
13.4 L'Organo di Controllo Societario, se	
nominato, oppure, in caso contrario, gli altri	
consiglieri devono, senza indugio, sottoporre alla	
decisione dei soci la nomina del nuovo organo	·
amministrativo; nel frattempo possono compiere	
solo le operazioni di ordinaria amministrazione.	
Articolo 14	Articolo 15
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Presidente del Consiglio di Amministrazione
14.1. In caso di nomina del Consiglio di	15.1. In caso di nomina del Consiglio di
	Amministrazione, il Presidente è nominato
2 1111111111111111111111111111111111111	dall'Assemblea dei Soci contestualmente alla nomina
duit / 1000tilo10ti	del Consiglio stesso.
nomina del Consiglio stesso.	15.2 Il Consiglio potrà eleggere un Vicepresidente, che
	sostituirà il Presidente in caso di assenza o
	impedimento. Il Vicepresidente opererà
	esclusivamente quale sostituto del Presidente, senza
·	riconoscimento di compensi aggiuntivi.
4.7	Articolo 16
Articolo 15	
Adunanze del consiglio di amministrazione	Adunanze del consiglio di amministrazione 16.1. Il consiglio di amministrazione deve deliberare
15.1. Il consiglio di amministrazione deve	
deliberare in adunanza collegiale.	in adunanza collegiale.  16.2. In questo caso il presidente convoca il consiglio
15.2. In questo caso il presidente convoca il	16.2. In questo caso il presidente convoca il consigno
consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del	di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne
giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè tutti	coordina i lavori e provvede affinchè tutti gli
gli amministratori siano adeguatamente informati	amministratori siano adeguatamente informati sulle
sulle materie da trattare.	materie da trattare.
15.3. La convocazione avviene mediante avviso	16.3. La convocazione avviene mediante avviso
spedito a tutti gli amministratori, i componenti	spedito a tutti gli amministratori, i componenti
dell'Organo di Controllo Societario, se nominati,	dell'Organo di Controllo Societario con
con raccomandata a mani o con avviso di	raccomandata a mani o con avviso di ricevimento,
ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica,	fax o messaggio di posta elettronica, almeno tre
almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di	giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza,
urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso	almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati
vengono fissati la data, il luogo e l'ora della	la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine
riunione, nonché l'ordine del giorno. In caso di	del giorno. In caso di convocazione con mezzi diversi
convocazione con mezzi diversi dalla lettera	dalla lettera raccomandata, il soggetto destinatario
raccomandata, il soggetto destinatario dell'avviso	dell'avviso deve rispondere con le stesse modalità
deve rispondere con le stesse modalità confermando	confermando il ricevimento della convocazione.
il ricevimento della convocazione. Tanto l'avviso	
quanto il messaggio di risposta saranno conservati	1
su base cartacea agli atti sociali.	
15.4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o	16.4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o
anche altrove, mirché in Italia, o nel territorio di un	anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un
altro stato membro dell'Unione Europea.	altro stato membro dell'Unione Europea.
15.5. Le adunanze del consiglio e le sue	16.5. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni
deliberazioni sono valide, anche senza	sono valide, anche senza convocazione formale,
domootanom bono vando, anono bonba	

convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.

- 15.6. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche tramite mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a, che sia consentita l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;

b, che si verifichi la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;

c, che vi sia la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, di ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

riunione del consiglio anzidette. la amministrazione si ritiene tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione consiliare. Gli interventi a distanza debbono essere registrati; la registrazione deve essere conservata fino al momento di approvazione del verbale della riunione.

- 15.7. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
- 15.8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

16.6. Le riunioni del consiglio di amministrazione si svolgere anche tramite possono telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentita l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;

b, che si verifichi la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;

c. che vi sia la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, di ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di collegamento secondo le tipologie Nel caso di collegamento secondo le tipologie del consiglio riunione anzidette. ľa amministrazione si ritiene tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione consiliare.

- 16.7. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
- 16.8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

### Articolo 16

### Poteri dell'organo amministrativo

16.1 L'organo amministrativo ha i poteri Società della ordinaria amministrazione attuazione delle decisioni dell'Assemblea e nel rispetto presente statuto, delle indicazioni disposte dal Comitato sul Controllo Analogo di cui ai precedenti articoli 4 e 5, nonché dei contratto di servizio e di ogni altra pattuizione tra i Soci funzionale al miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

16.2 Dovranno comunque essere autorizzate dai soci le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile.

### Articolo 17

## Poteri dell'organo amministrativo

17.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo riservato dalla legge quanto espressamente all'Assemblea.

17.2 Dovranno comunque essere autorizzate dai soci le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile.

procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.  17.4 l'Organo di Amministrazione può mominare Amministrazione può mominare Amministrazione con prescrita di controllo Amministrazione dei atti.  17.4 l'Organo di Amministrazione dei consiglio di presente statuto o comunque nel rispetto della normadiva vigente applicabile ed in particolare della società alla qualità c all'esticiacio 3 del presente statuto.  16.5 Ove richiesto dai Soci e/o dal Comitato di Controllo Anulogo, con propria delliberazione, l'Organo di Amministrazione è i sun Presidente della società nonché dell'evoluzione gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali e ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.  16.5 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, anche tramite ta comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di conscione di dati che vengano richiesti, al fine di conscione di dati che vengano richiesti appresentanza della società spetta al liquidatore o al presidente del consiglio di amministrazione, appresentanza della società appresentanza della	1163 (Hi amministratori norranno nominare)	17.3 Gli amministratori potranno nominare
categorie di atti.  17.4 L'Organo di Amministrazione può nominare Amministrazioni Delegati, il Direttore Generale, Direttori di Servizio cocerentemente agli indirizzi impartiti dalla Società ai sessui dell'art. 23 del presente statuto e comunque nel rispetto della nomativa vigente applicabile ed in particolare della regolamentazione speciale in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house e di tasmettere ai Soci gli atti di propria competenza elencati nel precedente articolo 3 del presente statuto per di presente statuto statuto.  16.5 Ove richiesto dai Soci e/o dal Comitato di Controllo Analogo, con propria deliberazione, Porgano di Amministrazione, il suo Presidente o Pemministrazione a ciò delegato riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.  16.6 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, sacche tramite la fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Bate Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi affidati alla medesima.  17.1, Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società in del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amm	10,5 Off diffiffiffication positions	propuratori per il compimento di determinati atti o
17.4 L'Organo di Amministrazione ce tento a trasmettere al Soci gi atti di propria competenza elencati nel precedente articolo 3 del presente statuto.  16.4 Il Consiglio di Amministrazione è tento a trasmettere al Soci gi atti di propria competenza elencati nel precedente articolo 3 del presente statuto.  16.5 Ove richiesto dai Soci c'o dal Comitato di Controllo Analogo, con propria deliberazione, l'Organo di Amministrazione, il suo Presidente ol Porgano di Amministrazione, il suo Presidente ol Porgano di Amministrazione, il suo Presidente ol Porgano di Amministrazione, al rispersona deliberazione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.  16.6 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione del servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  Articolo 17  Rappresentanza della società el consiglio di amministrazione e al singoli Consiglio di amministrazione, al rappresentanza della società spetta al liquidatore o al presidente del consiglio di amministrazione e al singoli consentire al singolo consiglio di amministrazione e al singoli consentire al singolo consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione e al singoli consentire al singoli		categorie di atti
Amministratori Delegati, il Direttore Generale, Direttori di Servizio corentemente agli indirizzi impartiti dalla Società ai sensi dell'art. 23 del presente statuto e comunque nel rispetto della normativa vigente applicabile ed in particolare della regolamentazione speciale in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house transmettere ai Soci gli atti di propria competenza elencati nel precedente articolo 3 del presente statuto.  16.5 Ove richiesto dai Soci e/o dal Comitato di Controllo Analogo, con propria deliberazione, l'Organo di Amministrazione è tenuto a rasmettere ai Soci gli atti di propria competenza elencati nel precedente articolo 3 del presente statuto.  16.5 Ove richiesto dai Soci e/o dal Comitato di Controllo Analogo, con propria deliberazione, l'Organo di Amministrazione o il suo Presidente o l'amministrazione a ciò delegato riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei avervizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento ai rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.  16.6 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, arche tramite la comminezione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi del medesimo affidati alla Società.  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al l'accidente dei consiglio di amministrazione, al Presidente dei consiglio di amministrazione ed ai singoli Consigliori Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. Le rappresenta	categorie di atti.	17.4 L'Organo di Amministrazione può nominare
Direttori di Servizio coerentemente agli indutrizzi impartiti dalla Società ai sensi dell'art. 23 del presente statuto e comunque nel rispetto della normativa vigente applicabile ed in particolare della società in materia di società publiche operanti secondo il modello in house 17.5 L'Organo di Amministrazione è tenuto a trasmettere ai Soci gli atti di propria competenza elencati nel precedente articolo 3 dei presente statuto.  17.6 Ove richiesto dai Soci c'o dal Comitato di Controllo Analogo, con propria deliberazione, l'Organo di Amministrazione a di dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli segme		Amministratori Delegati, il Direttore Generale,
impartiti dalla Società ai sensi dell'art. 23 del presente statuto c comunque nel rispetto della normativa vigente applicabile ed in particolare della regolamentazione speciale in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in hogido		Direttori di Servizio coerentemente agli indirizzi
presente statuto e comunque nel rispetto della normativa vigente applicabile ed in particolare della regolamentazione speciale in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house trasmettere ai Soci gli atti di propria competenza elencati nel precedente articolo 3 del presente statuto.  16.6. To richiesto dai Soci e/o dal Comitato di Controllo Analogo, con propria deliberazione, Porgano di Amministrazione, il suo Presidente o l'Amministratore a ciò delegato riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.  16.6. In ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministrazione unico ha la rappresentiarza della società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al liquidatore o al presidente del consiglio di amministrazione dei dali che materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatore o al presidente del collegio dei liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 18  Articolo 18  Articolo 19  Articolo 19  Articolo 19  Articolo 19  Articolo 19  Articolo 19		impartiti dalla Società ai sensi dell'art. 23 del
normativa vigente applicabile ed in particolare della regolamentazione speciale in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house  16.4 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere ai Soci gli atti di propria competenza tenenati nel precedente articolo 3 del presente statuto.  16.5 Ove richiesto dai Soci e/o dal Comitato di Controllo Analogo, con propria deliberazione, l'Organo di Amministrazione, il suo Presidente o l'amministrazione a ciò delegato riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.  17.6 in ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, anche tramite la corrunicazione dei dati che vengano richiesti, al corrunicazione dei dati che vengano richiesti, al corrunicazione dei dati che vengano richiesti, al corrunicazione dei servizi dal medesimo affidati alla società nonche della Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministraziore unico ha la rappresentanza della società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, al rappresentanza della società in liquidazione e dai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatore con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 18  Articolo 18  Articolo 19		presente statuto e comunque nel rispetto della
regolamentazione speciale in materia di societa pubbliche operanti secondo il modello in house propria delineati nel precedente articolo 3 del presente statuto.  16.5 Ove richiesto dai Soci e/o dal Comitato di Controllo Analogo, con propria deliberazione, l'Organo di Amministrazione, il suo Presidente o l'amministrazione, il suo Presidente o l'amministrazione, il suo Presidente o l'amministrazione, il suo Presidente o l'amministrazione a ciò delegato riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.  16.6 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al acomunicazione dei dati che vengano richiesti, al acomunicazione dei dati che vengano richiesti, al acomunicazione dei dati che vengano richiesti, al società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, a rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore e agli eventuali altri componenti il collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio dei liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 18  Articolo 18  Articolo 19  Rappresentanza della società in liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 18  Articolo 19		normativa vigente applicabile ed in particolare della
Dubbliche operanti secondo il modello in house a trasmettere ai Soci gli atti di propria competenza elencati nel precedente articolo 3 del presente statuto.   17.5 L'Organo di Amministrazione è tenuto a trasmettere ai Soci gli atti di propria competenza elencati nel precedente articolo 3 del presente statuto.   16.5 Ove richiesto dai Soci e/o dal Comitato di Controllo Analogo, con propria deliberazione, l'Organo di Amministrazione, il suo Presidente o l'Pamministratore a ciò delegato riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.   16.6 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, anche tramite la commineazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.    17.7 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, anche tramite la commineazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.    17.8 Rappresentanza   17.9 Rappresentanza   17.1 Negentana   17.2 Rappresentanza   17.3 Rappresentanza   17.4 Rappresentanza   17.5 Rappresentan		regolamentazione speciale in materia di società
16.4 îl Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere ai Soci gli atti di propria competenza elencati nel precedente articolo 3 del presente elencati nel precedente articolo 3 del presente elencati nel precedente articolo 3 del presente statuto.  16.5 Ove richiesto dai Soci e/o dal Comitato di Controllo Analogo, con propria deliberazione, l'Organo di Amministrazione, il suo Presidente o l'amministratore a ciò delegato riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.  16.6 în ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e da singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore e ali residente del collegio dei liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 18  Articolo 19  18.2. La rappresentanza della società in liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 19		pubbliche operanti secondo il modello in house
trasmettere ai Soci gli atti di propria competenza elencati nel precedente articolo 3 del presente estatuto.  16.5 Ove richiesto dai Soci e/o dal Comitato di Controllo Analogo, con propria deliberazione, l'Organo di Amministrazione, il suo Presidente o l'amministrazione oi delegato riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.  16.6 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e dai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione e dai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 18  Articolo 19  18.2. La rappresentanza della società in liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 19	16.4 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a	17.5 L'Organo di Amministrazione è tenuto a
elencati nel precedente articolo 3 del presente statuto.  16.5 Ove richiesto dai Soci e/o dal Comitato di Controllo Analogo, con propria deliberazione, l'Organo di Amministrazione, il suo Presidente o l'Organo di Amministrazione, il suo Presidente o l'Organo di Amministrazione a ciò delegato riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.  16.6 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  Articolo 18  Rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatore con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 19	trasmettere ai Soci gli atti di propria competenza	trasmettere ai Soci gli atti di propria competenza
statuto.  16.5 Ove richiesto dai Soci e/o dal Comitato di Controllo Analogo, con propria deliberazione, l'Organo di Amministrazione, il suo Presidente o l'amministratore a ciò delegato riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.  16.6 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  Articolo 18  Rappresentanza della società in liquidazione, a rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 19  Articolo 19	elencati nel precedente articolo 3 del presente	elencati nel precedente articolo 3 del presente statuto.
16.5 Ove richiesto dai Soci e/o dal Comitato di Controllo Analogo, con propria deliberazione, il suo Presidente o l'Amministrazione, il suo Presidente o l'Amministrazione, il suo Presidente o l'Amministrazione aciò delegato riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.  16.6 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società nonché dell'evoluzione società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  Articolo 18  Rappresentanza della società.  Articolo 18  Rappresentanza della società consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatore i agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 18  Articolo 19  Articolo 18  Articolo 19  Articolo 18  Articolo 19  Articolo 19  Articolo 19	etatuto	
Controllo Analogo, con propria deliberazione, l'Organo di Amministrazione, il suo Presidente o l'Organo di Amministrazione o il suo Presidente o riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali paporto ai singoli segmenti gestionali paporto ai singoli segmenti gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali paporto ai singoli segmenti gesti	16.5 Ove richiesto dai Soci e/o dal Comitato di	17.6 Ove richiesto dai Soci e/o dal Comitato di
l'Organo di Amministrazione, il suo Presidente o l'amministrazione o il suo Presidente o l'amministratore a ciò delegato riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.  16.6 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  Articolo 18  Rappresentanza della società in liquidazione e dai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente dei conlegio dei liquidazione e agli eventuali altri componenti il collegio dei liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 19	Controllo Analogo, con propria deliberazione,	Controllo Analogo, con propria deliberazione,
l'amministratore a ciò delegato riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.  16.6 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al dine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  Articolo 18  Rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del consiglio di ministrazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 19	L'Organo di Amministrazione il suo Presidente o	l'Organo di Amministrazione o il suo Presidente
alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.  16.6 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  Articolo 18  Rappresentanza della società al Presidente del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidazione con le miquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 19	L'amministratore a ciò delegato riferiscono in merito	riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei
Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.  16.6 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  Articolo 18  Rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, al rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione dei ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 19	lalla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla	servizi affidati alla Società nonche dell'evoluzione
gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.  16.6 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  Rappresentanza  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, al rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 18  Articolo 18  Articolo 19  Articolo 19	Società nonché dell'evoluzione generale della	generale della gestione, con particolare riferimento ai
degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.  16.6 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  Rappresentanza  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e da i singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 18  Articolo 19	l castione con narticolare riferimento al rispetto	rispetto degli standard qualitativi e gestionan in
singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.  16.6 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla, gestione dei servizi dal medesimo affidati alla, Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  Rappresentanza  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, al rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 18  Articolo 19	degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai	rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli
serviti.  16.6 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  17.4 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è obbligato a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al' fine di consunicazione dei dati che vengano richiesti, al' fine di consunicazione dei dati che vengano richiesti, al' fine di consunicazione dei dati che vengano richiesti, al' fine di consunicazione dei dati che vengano richiesti, al' fine di consunicazione dei dati che vengano richiesti, al' fine di consunicazione dei dati che vengano richiesti, al' fine di consunicazione dei dati che vengano richiesti, al' fine di consunicazione dei dati che vengano richiesti, al' fine di consunicazione dei dati che vengano richiesti, al' fine di consunicazione dei dati che vengano richiesti, al' fine di consunicazione dei dati che vengano richiesti, al' fine di consunicazione dei dati che vengano richiesti, al' fine di consunicazione dei dati che vengano richiesti, al' fine di consunicazione dei dati che vengano richiesti, al' fine di consunicazione dei dati che vengano richiesti, al' fine di consunicazione dei dati che vengano richiesti, al' fine di consunicazione al singolo Ente Publico Locale	singoli segmenti gestionali e ai singoli territori	territori serviti.
tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 19	constiti	
tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 19	16.6 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è	17.7 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è
fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 19	Itenuto a collaborare anche tramite la	obbligato a collaborare, anche traunte la
fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 19		
gestione dei servizi dal medesimo affidati alla del controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 19	comunicazione dei dati che vengano richiesti, al	comunicazione dei dati che vengano richiesti, al line
Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Rappresentanza  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza della Società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, al'	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio,
Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza della Società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Rappresentanza  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la la rappresentanza della Società.  18.2. La rappresentanza della società in liquidazione o al presidente del spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 19	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi
17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza della Società.  17.2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 19	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.
del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza della Società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza della Società.  18.2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 19	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.  Articolo 18
del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza della Società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza della Società.  18.2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 19	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.  Articolo 18  Rappresentanza
consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza della Società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza della Società.  18.2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 19	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.  Articolo 18  Rappresentanza  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina
rappresentanza della Società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  rappresentanza della Società.  18.2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.  Articolo 18  Rappresentanza  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del
amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  18.2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 19	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.  Articolo 18  Rappresentanza  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la
amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  18.2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei collegio dei liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.  Articolo 18  Rappresentanza  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la
spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  18.2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.  Articolo 18  Rappresentanza  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la
amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  18.2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.  Articolo 18  Rappresentanza  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la
se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  18.2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.  Articolo 18  Rappresentanza  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la
della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  18.2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.  Articolo 18  Rappresentanza  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la
17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  18.2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 19	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati,	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.  Articolo 18  Rappresentanza  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la
liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 19	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.  Articolo 18  Rappresentanza  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la
collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 19	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.  Articolo 18  Rappresentanza  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza della Società.
componenti il collegio di liquidazione con le collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Articolo 19	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.  Articolo 18  Rappresentanza  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza della Società.
modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 18  Stabiliti in sede di nomina.  Articolo 19	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente della delega.	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.  Articolo 18  Rappresentanza  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza della Società.  18.2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei
Articolo 18 Articolo 19	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.  Articolo 18  Rappresentanza  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza della Società.  18.2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il
ATTROOP TO	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.  Articolo 18  Rappresentanza  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza della Società.  18.2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti
Companyi degli amministratori	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.  Articolo 18  Rappresentanza  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza della Società.  18.2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.
Compensi degli amministratori Compensi degli amministratori	fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.  Articolo 17  Rappresentanza  17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.  17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.  17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.	di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.  Articolo 18  Rappresentanza  18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza della Società.  18.2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.  Articolo 19

18.1 Il diritto e la quantificazione di compensi e/o 19.1 Il diritto e la quantificazione di compensi e/o verranno rimborsi per gli amministratori verranno riconosciuti amministratori rimborsi per gli Soci coerentemente riconosciuti dall'Assemblea dei Soci coerentemente dall'Assemblea dei normativa vigente ed applicabile ed in particolare in alla normativa vigente ed applicabile ed in conformità alla disciplina in materia di società particolare in conformità alla disciplina in materia pubbliche operanti secondo il modello in house per di società pubbliche operanti secondo il modello in l'erogazione di servizi pubblici locali, fermo il house per l'erogazione di servizi pubblici locali. divieto di corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di trattamenti di fine mandato. Articolo 20 Articolo 19 Organo di Controllo Societario Organo di Controllo Societario 20.1. L'assemblea nomina un Organo di Controllo 19.1. L'assemblea nei casi in cui sia obbligatorio per Societario. legge o qualora lo si ritenga opportuno nomina un Organo di Controllo Societario o il revisore. dell'Organo di Controllo è 19.2. La nomina dell'Organo di Controllo è 20.2. La nomina obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c.. obbligatoria. 20.3.L'Organo di Controllo si compone di tre membri 19.3.L'Organo di Controllo si compone di tre effettivi e di due supplenti. Il presidente dell'Organo membri effettivi e di due supplenti. Il presidente di Controllo è nominato dall'Assemblea, in occasione nominato Controllo dell'Organo di della nomina dello stesso Organo di Controllo. dall'Assemblea, in occasione della nomina dello stesso Organo di Controllo. 20.4. Tutti i componenti dell'Organo di Controllo 19,4. Tutti i componenti dell'Organo di Controllo devono essere revisori contabili, iscritti nel registro devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia e devono istituito presso il Ministero di Giustizia. essere scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza e onorabilità, nonché coerentemente e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa applicabile ed in particolare della regolamentazione speciale in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house, ivi compreso quanto prescritto con riguardo alla parità di accesso agli organi di controllo. 20.5. I componenti dell'Organo di Controllo sono 19.5. I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea con voto unanime, o, in nominati dall'Assemblea. assenza di tale presupposto, a maggioranza del capitale sociale purché rappresentativa anche della maggioranza degli Enti Pubblici Locali Soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dell'Assemblea di approvazione decisione dell'Assemblea della del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. cessazione dei componenti dell'Organo di La cessazione dei componenti dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto nel Controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito, fermi i momento in cui il collegio è stato ricostituito. limiti discendenti dalla normativa in ogni tempo vigente ed in particolare della disciplina in materia di Società pubbliche in house. 19.6. I componenti dell'Organo di Controllo sono 20.6. I componenti dell'Organo di Controllo sono

	8
rieleggibili  19.7. La nomina, la composizione, il funzionamento e la determinazione dei compensi dell'organo di controllo verrà conformata alla normativa vigente e sopravvenuta, ivi compresa quella di genesi giuspubblicitica disciplinante le società a capitale interamente pubblico operanti secondo il modello in house providing.	rieleggibili  20.7. La nomina, la composizione, il funzionamento e la determinazione dei compensi dell'organo di controllo verrà conformata alla normativa vigente e sopravvenuta, ivi compresa quella di genesi giuspubblicitica disciplinante le società a capitale interamente pubblico operanti secondo il modello in house providing, fermo in ogni caso il divieto di corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di trattamenti di fine mandato.
Articolo 20	Articolo 21
Competenze e doveri dell'Organo di Controllo	Competenze e doveri dell'Organo di Controllo
20.1 L'Organo di controllo esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente statuto.	21.1 L'Organo di controllo esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente statuto.
20.2 Al fine di agevolare l'attività di controllo da parte dei Soci, l'Organo di Controllo è tenuto in ogni caso a trasmettere al Comitato sul Controllo Analogo gli atti di propria competenza elencati all'articolo 3 del presente statuto.	21.2 Al fine di agevolare l'attività di controllo da parte dei Soci, l'Organo di Controllo è tenuto in ogni caso a trasmettere agli Enti Pubblici Locali soci e al Presidente del Comitato sul Controllo Analogo gli atti di propria competenza elencati all'articolo 3 del presente statuto.
Art. 21	Art, 22
Controllo Contabile	Controllo Contabile
21.1 Il controllo contabile della Società è esercitato, alternativamente:	22.1 Il controllo contabile della Società è esercitato, alternativamente:
<ul> <li>dall'Organo di Controllo Societario, ove consentito e nelle forme di legge;</li> <li>da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.</li> </ul> Articolo 22	consentito e nelle forme di legge; da un revisore legale dei conti o da una
Decisioni dell'Assemblea dei soci	Decisioni dell'Assemblea dei soci
<ul> <li>22.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione: <ul> <li>dall'organo amministrativo o da uno o più dei suoi componenti;</li> <li>da tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale;</li> <li>dal Comitato sul Controllo Analogo, con propria deliberazione.</li> </ul> </li> </ul>	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione:  dall'organo amministrativo o da uno o più dei suoi componenti;  da tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale;  dal Comitato sul Controllo Analogo, con

- dell'Assemblea:
  - a. l'approvazione del bilancio e l'utilizzo degli
  - b. l'individuazione della composizione e la dell'organo amministrativo nomina l'eventuale nomina del Presidente:
  - c. l'individuazione della composizione e la nomina dell'Organo Controllo đi l'eventuale nomina del Presidente:
  - d. la determinazione dei compensi degli amministratori, dei componenti dell'Organo di Controllo e dei revisori;
  - e. l'attribuzione di particolari nonché amministrazione o agli utili, l'individuazione di quote con prestazioni accessorie;
  - f. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione o una rilevante sociale dell'oggetto modificazione dei diritti dei soci;
  - g. lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri:
  - h. l'emissione di titoli di debito;
  - i. l'approvazione delle direttive generali di azione, degli atti di programmazione, dei piani operativi e budget annuali, e dei programmi di intervento ed investimento della Società, anche in rapporto alle determinazioni che la medesima deve assumere in seno a Società, Consorzi ed Enti partecipati;
  - j. i regolamenti interni e la disciplina generale per l'esercizio dell'attività sociale;
  - k. la compravendita e la permuta di beni immobili;
  - l. le prestazioni di garanzie, fideiussioni e nonché prestiti, concessioni di concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
  - m. l'assunzione di mutui;
  - n, l'utilizzo delle riserve e/o il ripiano delle perdite o la riduzione del capitale sociale;
  - amministrazione altro di o. ogni atto straordinaria e quanto riservato ai soci dalla legge o dal presente statuto;
  - 22.3. Sulle decisioni di cui al precedente comma lettere a, b, f, g, ed i, deve essere richiesto, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, il parere del Comitato sul controllo Analogo.

Articolo 23

- 22.2 In ogni caso sono riservate alla competenza 23.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:
  - a. l'approvazione del bilancio e l'utilizzo degli utili:
  - b. l'individuazione della composizione e la amministrativo dell'organo nomina Presidente l'eventuale nomina del Consiglio di Amministrazione;
  - c. l'individuazione della composizione e la nomina dell'Organo di Controllo e l'eventuale nomina del Presidente:
  - determinazione dei compensi amministratori, dei componenti dell'Organo di Controllo e dei revisori;
  - diritti particolari e. l'attribuzione di nonché agli utili, amministrazione o l'individuazione di quote con prestazioni accessorie;
  - f. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione rilevante una dell'oggetto sociale 0 modificazione dei diritti dei soci;
  - g. lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
  - h. l'emissione di titoli di debito;
  - i. l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, dei piani operativi e dei programmi di investimento.
  - j. la compravendita e la permuta di beni immobili di valore superiore ad Euro 5.000.000,00[cinquemilioni];
  - k, le prestazioni di garanzie, fideiussioni e concessioni di prestiti, nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili per Euro ad superiori importi 5.000.000,00[cinquemilioni];
  - 1. l'assunzione di mutui per importi superiori ad Euro 5.000.000,00 [cinquemilioni];
  - m. l'utilizzo delle riserve e/o il ripiano delle perdite o la riduzione del capitale sociale;
  - n. ogni altro atto riservato ai soci dalla legge o dal presente statuto;

23.3. Sulle decisioni di cui al precedente comma lettere a, f, g, i, deve essere richiesto prima dell'assemblea, il parere del Comitato sul controllo Analogo,

Articolo 24

Diritto di voto	Diritto di voto
23.1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.	24.1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.
misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale, ferme restando le particolari prerogative riconosciute agli Enti Locali Soci dal presente etatuto ai fini del rispetto della pormativa	24.2. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale, ferme restando le particolari prerogative riconosciute agli Enti Pubblici Locali Soci dal presente statuto ai fini del rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi locali secondo il modello dell'in house providing.  Articolo 25
Assemblea	Assemblea
24.1. Le decisioni dei soci devono essere in ogni caso adottate mediante deliberazione assembleare.  24.2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.  In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dai componenti dell'Organo di Controllo Societario, se nominato, o anche da un socio.  24.3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito quindici giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a mani o con avviso di ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.	amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.  In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dai componenti dell'Organo di Controllo Societario o anche da un socio.  25.3. L'assemblea viene convocata con avviso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a mani o con avviso di ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.
lindicati il giorno il luogo l'ora dell'adunanza e	
24.5. In caso di convocazione con mezzi diversi dalla lettera raccomandata, il soggetto destinatario dovrà rispondere con le stesse modalità confermando l'avvenuto ricevimento dell'avviso. Alla comunicazione di conferma sarà equiparato il rilascio di delega per l'intervento in assemblea. Tanto l'avviso quanto il messaggio di conferma dovranno essere conservati su base cartacea agli atti sociali.  24.6. La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intercapitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci	25.5. La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero

se nominati, sono presenti o informati della oppone alla trattazione dell'argomento. riunione, e nessuno si oppone alla trattazione In questa ipotesi, spetta al Presidente dell'assemblea verificare che gli amministratori e sindaci assenti dell'argomento. siano informati della riunione, nelle forme che egli In questa ipotesi, spetta al Presidente dell'assemblea riterrà più opportune. verificare che gli amministratori e sindaci assenti siano informati della riunione, nelle forme che egli riterrà più opportune. Articolo 26 Articolo 25 Svolgimento dell'assemblea Svolgimento dell'assemblea 26.1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore 25.1. L'assemblea è presieduta, ove nominati, Consiglio Presidente del dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Unico dal Amministrazione o, in caso di loro assenza, dalla Consiglio di Amministrazione o, in caso di loro persona designata dagli intervenuti. assenza, dalla persona designata dagli intervenuti. 26.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la 25.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare regolare costituzione della stessa, accertare l'identità la regolare costituzione della stessa, accertare e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. e proclamare i risultati delle votazioni. 26.3. I soci che intendono partecipare all'assemblea, 25.3. I soci che intendono partecipare all'assemblea, sia essa convocata ritualmente o meno, devono sia essa convocata ritualmente o meno, devono intervenire nel luogo in cui l'adunanza è stata intervenire nel luogo in cui l'adunanza è stata stabilita. In tale luogo dovranno anche trovarsi il stabilita. In tale luogo dovranno anche trovarsi il Presidente dell'assemblea e il soggetto - segretario o Presidente dell'assemblea e il soggetto - segretario notaio – incaricato della sua verbalizzazione. o notaio - incaricato della sua verbalizzazione. I soci, gli amministratori e i sindaci che intendono I soci, gli amministratori e i sindaci che intendono partecipare all'assemblea dei soci potranno mettersi partecipare all'assemblea dei soci potranno mettersi in collegamento con il luogo in cui si svolge in collegamento con il luogo in cui si svolge l'adunanza anche da altri luoghi collegati con mezzi l'adunanza anche da altri luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: - che il collegamento a distanza sia contemplato come - che il collegamento a distanza sia contemplato possibile nell'avviso di convocazione o, nel caso di come possibile nell'avviso di convocazione o, nel assemblea non preventivamente convocata, sia caso di assemblea non preventivamente convocata, ammesso dal presidente dell'assemblea; sia ammesso dal presidente dell'assemblea; - che sia consentito al presidente dell'assemblea di - che sia consentito al presidente dell'assemblea di l'identità e la legittimazione accertare l'identità e la legittimazione degli accertare intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla - che sia consentito agli intervenuti di partecipare discussione ed alla votazione simultanea sugli alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. delle presenze. Articolo 27 Articolo 26

Deleghe

Deleghe

adeguatamente all'assemblea essere all'assemblea deve dipendenti degli Enti titolari del diritto. Nella delega deve essere specificato il nome dei e limiti di subdelega. Nel caso di assemblea convocata per deliberare un aumento di capitale a titolo oneroso, il soggetto delegato potrà esercitare il diritto di sottoscrizione delle nuove partecipazioni solo ove ciò sia espressamente previsto nel testo della delega. Restano salvi i requisiti di carattere formale eventualmente prescritti per legge in relazione alla natura dei beni conferiti.

26.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire 27.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire rappresentato essere deve rappresentato anche a mezzo di delega scritta a l'osservanza dei limiti di legge anche a mezzo di soggetto a ciò debitamente autorizzato, che deve delega scritta a soggetto a ciò debitamente essere conservata dalla società. La delega può autorizzato, che deve essere conservata dalla società. essere assegnata unicamente ad amministratori o La delega può essere assegnata unicamente ad amministratori o dipendenti degli Enti titolari del diritto. Nella delega deve essere specificato il nome rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Nel caso di assemblea convocata per deliberare un aumento di capitale a titolo oneroso, il soggetto delegato potrà esercitare il diritto di sottoscrizione delle nuove partecipazioni solo ove ciò sia espressamente previsto nel testo della delega. Restano salvi i requisiti di carattere formale eventualmente prescritti per legge in relazione alla natura dei beni conferiti.

### Articolo 27

### Verbale dell'assemblea

deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

27.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e allegato, anche per consentire. deve l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 25. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

27.3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

### Articolo 28

### Verbale dell'assemblea

28.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

28.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 26. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

28.3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

### Articolo 28

# Quorum costitutivi e deliberativi

28.1.

Le decisioni modificative dello statuto sociale, e

# Articolo 29

# Quorum costitutivi e deliberativi

29.1 Al fine di garantire i presupposti dell'in house providing congiunto e pertanto che gli Enti Pubblici Locali Soci esercitino un controllo congiunto sulle decisioni strategiche della Società ed ogni singolo Ente Pubblico Locale aderente alla Società, anche di modeste dimensioni, ovvero titolare di modesta quota di partecipazione, eserciti sulla stessa Società un controllo effettivo quale quello che esso esercita sui servizi direttamente gestiti:

a. dovranno essere approvate, in prima convocazione, con il voto favorevole di due terzi del capitale quelle relative al compimento di operazioni che modificazione sostanziale comportino una dell'oggetto sociale determinato nello statuto, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, dovranno essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale purché rappresentativo della maggioranza degli Enti Locali Soci e della maggioranza della popolazione anagrafica dei medesimi Enti Soci.

sociale, purché rappresentativo anche dei due terzi degli Enti Pubblici Locali soci; o in seconda convocazione, a maggioranza del capitale semplice purché rappresentativa anche della maggioranza degli Enti Pubblici Locali soci, le decisioni di cui al precedente comma 2 dell'articolo 23:

- lettere a, ovverosia l'approvazione del

bilancio e l'utilizzo degli utili;

- lettera f), ovverosia la modifica dello statuto sociale, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- lettera g), ovverosia lo scioglimento della Società:
- lettera i) l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, dei piani operativi e dei programmi di investimento.

28.3 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti eventualmente attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

b.dovranno essere approvate con il consenso di tutti i soci le decisioni che introducono, modificano o sopprimono i diritti attribuiti dallo statuto ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 anche ai fini di garantire l'assetto organizzativo in house della Società.

c.dovranno essere assunte, sia in prima, che in seconda convocazione, salvo previsioni di legge inderogabili, con il consenso esplicito e vincolante del Ente Pubblico Locale interessato, le deliberazioni attinenti la gestione di servizi da esso dalla Società, affidati direttamente comunque la regolamentazione del rapporto di servizio a mezzo di apposito contratto e/o convenzione che assicuri il controllo più sopra precisato.

d.sono assunte con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale purché rappresentativo della maggioranza degli Enti Pubblici Locali Soci tutte

le restanti decisioni dei soci.

- 28.3. Tutte le restanti decisioni dei soci sono assunte con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale purché rappresentativo della maggioranza degli Enti Locali Soci e della maggioranza della popolazione anagrafica dei medesimi Enti Soci, e nel caso la decisione riguardi esclusivamente il territorio di un singolo Ente Locale e l'intervento non abbia carattere soyracomunale, con il consenso di quest'ultimo.
- richiedono diverse specifiche decisioni, maggioranze.

28.4. Restano comunque salve le altre disposizioni 29.4. Restano comunque salve le altre disposizioni di di legge o del presente statuto che, per particolari legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze, ed in particolare quelle previste ai precedenti articoli 13 e 20 per la nomina dell'Organo Amministrativo e

	dell'Organo di Controllo.
Articolo 29	Articolo 30
	Bilancio e utili
20 1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno	30.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno
dicembre di ogni anno.	dicembre di ogni anno.
1 in a sta	30.2. Il bilancio dovrà essere predisposto
nell'osservanza delle previsioni normative vigenti	nell'osservanza delle previsioni normative vigenti ed
ed applicabili, ivi comprese quelle in materia ui	approduit, ivi compress quita
società pubbliche in house providing eroganti	pubbliche in house providing eroganti servizi
servizi pubblici locali, e presentato ai soci entro	pubblici locali, e prescritato ai sooi entre la
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	1 =
sociale, salva la possibilità di un maggior termine,	possibilità di uli maggioi tommo, dell'articolo
nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo	2364 c.c
comma dell'articolo 2364 c.c	Targle garanto
29.3 Gli utili netti, dedotta la Riserva Legale,	
saranno prioritariamente destinati alla costituzione e/o incremento di riserva statutaria finalizzata	incremento di riserva statutaria finalizzata
all'autofinanziamento degli investimenti, salvo	all'autofinanziamento degli invostinonti, barro
diversa delibera dell'assemblea dei soci.	diversa delibera dell'assemblea dei soci.
Articolo 30	Articolo 31
Scioglimento e liquidazione	Scioglimento e liquidazione
30.1. La società si scioglie per le cause previste	31.1. La società si scioglie per le cause previste dalla
dalla legge.	legge.
30.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo	31.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo
amministrativo deve effettuare gli adempiment	lamministrativo deve effettuare gli adempimenti
pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30	) bupolicitati bievisti dana 10860 mer
1	1 0101.01 (181 1(11.) ACITICATOY:
The state of the s	31.3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo
dall'organo amministrativo, nominerà uno o più	amministrativo, nominerà uno o più liquidatori
liquidatori determinando:	determinando:  • il numero dei liquidatori;
• il numero dei liquidatori;	4 4 12 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
• in caso di pluralità di liquidatori, le regole d	funzionamento del collegio, anche mediante
funzionamento del collegio, anche mediant rinvio al funzionamento del consiglio d	
amministrazione, in quanto compatibile;	amministrazione, in quanto compatibile;
<ul> <li>a chi spetta la rappresentanza della società;</li> </ul>	<ul> <li>a chi spetta la rappresentanza della società;</li> </ul>
• i criteri in base ai quali deve svolgersi l	i criteri in base ai quali deve svolgersi la
liquidazione;	liquidazione;
• gli eventuali limiti ai poteri dell'organ	gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di
liquidativo.	liquidazione. Articolo 32
Articolo 31	
Disposizioni applicabili	Disposizioni applicabili
37.1. Per tutto quanto non previsto dal present	te 32.1. Per tutto quanto non previsto dal presente
statuto si fa riferimento alle norme previste di	al statuto si la illerimento ano normo provisto dal control
the state of the s	le lowie e nelle affre leggi vigenti relativo ano sociota o
società a responsabilità limitata e, qualora nulla	responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni
t t t t t t t t t t t t t t t t t t t	di Inonene e comunique, and disposizioni di 1986 ***
azioni, nonche, e comunque, ane disposizioni di	materia di società a totale capitale pubblico operanti
legge in materia di società a totale capitale pubblic	

operanti secondo il modello in house providing per secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.



## Letto, approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE F.to BELFORTI ALESSANDRO

IL CONSIGLIERE /	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to SALVINA VENEZIA
Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per	15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Addi, 09/08/2017	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to SALVINA VENEZIA
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad us Addi ひろしっとしいけ	so amministrativo.
	Prov. di 20

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

□ La presente deliberazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Arena Po, li 64 03 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to SALVINA VENEZIA

